




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

Revisione dei percorsi dell'istruzione  
professionale

*(Schema di decreto legislativo n. 379)*

N. 492 – 23 febbraio 2017



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

Revisione dei percorsi dell'istruzione  
professionale

*(Schema di decreto legislativo n. 379)*

N. 492 – 23 febbraio 2017

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

### **SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

### **SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

# INDICE

<b>PREMESSA</b> .....	<b>- 3 -</b>
<b>ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO</b> .....	<b>- 4 -</b>
<b>VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI</b> .....	<b>- 4 -</b>
ARTICOLO 1 .....	- 4 -
OGGETTO, PRINCIPI E FINALITÀ.....	- 4 -
ARTICOLO 2 .....	- 5 -
IDENTITÀ DELL'ISTRUZIONE PROFESSIONALE .....	- 5 -
ARTICOLO 3 .....	- 6 -
INDIRIZZI DI STUDIO .....	- 6 -
ARTICOLO 4 .....	- 7 -
ASSETTO ORGANIZZATIVO .....	- 7 -
ARTICOLO 5 .....	- 9 -
ASSETTO DIDATTICO.....	- 9 -
ARTICOLO 6 .....	- 10 -
STRUMENTI PER L'ATTUAZIONE DELL'AUTONOMIA .....	- 10 -
ARTICOLO 7 .....	- 13 -
RETE NAZIONALE DELLE SCUOLE PROFESSIONALI E RACCORDO CON IL SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE .	- 13 -
ARTICOLO 8 .....	- 14 -
PASSAGGI TRA I SISTEMI FORMATIVI .....	- 14 -
ARTICOLO 9 .....	- 15 -
DOTAZIONI ORGANICHE .....	- 15 -
ARTICOLO 10 .....	- 27 -
MONITORAGGIO, VALUTAZIONE DI SISTEMA E AGGIORNAMENTO DEI PERCORSI.....	- 27 -
ARTICOLO 11 .....	- 28 -
PASSAGGIO AL NUOVO ORDINAMENTO .....	- 28 -
ARTICOLO 12 .....	- 28 -
COPERTURA FINANZIARIA .....	- 28 -
ARTICOLO 13 .....	- 29 -
ABROGAZIONI.....	- 29 -
ARTICOLO 14 .....	- 30 -
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	- 30 -



## INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

---

<b>Atto n.</b>	<b>379</b>
<b>Natura dell'atto:</b>	<b>Schema di decreto legislativo</b>
<b>Titolo breve:</b>	<b>Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale</b>
<b>Riferimento normativo:</b>	articolo 1, commi 180, 181, lettera <i>d</i> ), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107
<b>Relazione tecnica (RT):</b>	presente
<b>Relatrice per la Commissione di merito:</b>	Rocchi, per la VII Commissione;
<b>Gruppo:</b>	PD
<b>Commissione competente:</b>	VII (Cultura)

---

### PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo in esame – adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 1, commi 180, 181, lettera *d*) e 182 della legge n. 107/2015 – reca norme in materia di revisione dei percorsi dell'istruzione professionale.

Si rammenta che l'articolo 1, comma 180, della legge n. 107/2015 (c.d. "La buona scuola") reca la delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi finalizzati al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni in materia di istruzione. Il successivo comma 181 stabilisce che i decreti legislativi di cui al comma 180 siano adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 20 della legge n. 59/1997<sup>1</sup> e di ulteriori criteri legati agli specifici ambiti oggetto di riordino, elencati nelle lettere da *a*) ad *h*) del comma 181 medesimo.

In particolare, la lettera *d*) delega il Governo a procedere alla revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nonché al raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, attraverso la ridefinizione degli indirizzi, delle articolazioni e delle opzioni dell'istruzione professionale e il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali anche attraverso una rimodulazione, a parità di tempo scolastico, dei quadri orari degli indirizzi, con particolare riferimento al primo biennio.

Il provvedimento si compone di 14 articoli ed è corredato di relazione tecnica.

---

<sup>1</sup> In tale articolo sono definiti i principi ed i criteri a cui deve, in generale, ispirarsi ogni riassetto normativo.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

Per l'indicazione analitica dei dati riportati nella RT (in particolare, nell'approfondimento "calcolo degli effetti sugli organici"), si rinvia alla medesima relazione tecnica.

## ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO

(milioni di euro)

	2017	2018	2019	2020	2021	Dal 2022
<b>Articolo 12</b>	15,87	63,59	85,33	55,48	40,42	48,20

## VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

### ARTICOLO 1

#### Oggetto, principi e finalità

Le norme disciplinano la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, attraverso la ridefinizione degli indirizzi e il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali (comma 1).

Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale sono scuole territoriali dell'innovazione, aperte e concepite come laboratori di ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica (comma 2).

Il modello didattico è improntato al principio della personalizzazione educativa volta a consentire a ogni studente di rafforzare e innalzare le proprie competenze e aggrega le discipline negli assi culturali di cui all'articolo 2, comma 1, del DM n. 139/2007 (comma 3).

Il sistema dell'istruzione professionale ha la finalità di formare lo studente ad arti, mestieri e professioni strategici per l'economia del Paese, nonché di garantire che le competenze acquisite nei percorsi di istruzione professionale consentano una facile transizione nel mondo del lavoro e delle professioni (comma 4).

La relazione tecnica interviene distintamente sui vari commi della disposizione in esame:

- sugli effetti finanziari del comma 1, la RT rinvia a quanto previsto dalle successive disposizioni, la cui copertura è contenuta all'articolo 12 del provvedimento in esame;

- sulle istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale, si ribadisce la natura di istituzioni con finalità, tra le altre, di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, già prevista dal D.P.R. n. 275/1999 (comma 2);
- la RT ricorda come la possibilità del ricorso a contratti di prestazione d'opera sia già prevista dal regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche (decreto interministeriale n. 44/2001), mentre rimane fermo il vincolo del citato decreto riguardo all'impossibilità di stipulare contratti di prestazione d'opera per funzioni e attività che debbono essere assicurate dal personale dipendente assegnato alla singola istituzione; pertanto, la disposizione è priva di effetti sui saldi di finanza pubblica;

Si ricorda che tale previsione non è presente nel testo.

- alle ulteriori finalità generali del presente schema di decreto legislativo la RT attribuisce carattere ordinamentale, senza effetti sui saldi di finanza pubblica.

**Al riguardo**, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

## **ARTICOLO 2**

### **Identità dell'istruzione professionale**

**La norma** prevede che i percorsi di istruzione professionale abbiano un'identità culturale, metodologica e organizzativa definita nel profilo educativo, culturale e professionale (P.E.Cu.p.) di cui all'Allegato A del provvedimento in esame.

In particolare, tale profilo:

- integra il profilo educativo, culturale e professionale dello studente ed è comune a tutti i percorsi di istruzione professionale, nonché ai profili di uscita degli indirizzi (comma 2);
- si basa su uno stretto raccordo della scuola con il mondo del lavoro e delle professioni e si ispira ai modelli promossi dall'Unione Europea e ad una personalizzazione dei percorsi contenuta nel Progetto formativo individuale (comma 3).

I percorsi di istruzione professionale hanno una durata quinquennale e sono finalizzati al conseguimento dei diplomi di istruzione secondaria di secondo grado che danno accesso agli istituti tecnici superiori, all'università e alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (comma 4).

La **relazione tecnica** sottolinea, sul profilo educativo, culturale e professionale dei percorsi di istruzione professionale, il rafforzamento del carattere vocazionale e il collegamento col mondo del lavoro dell'istruzione professionale ed esclude effetti sui saldi

di finanza pubblica. Inoltre, la RT afferma che la norma sulla durata quinquennale dei percorsi di istruzione professionale, già prevista a legislazione vigente, è priva di effetti sui saldi di finanza pubblica.

**Al riguardo**, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

### **ARTICOLO 3**

#### **Indirizzi di studio**

**La norma** elenca i vari indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, con l'indicazione dei relativi quadri orari (commi 1 e 2).

Inoltre, un decreto del MIUR determina i profili di uscita degli indirizzi di studio, i relativi risultati di apprendimento, declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze, il riferimento degli indirizzi di studio alle attività economiche referenziate ai codici ATECO adottati dall'ISTAT per le rilevazioni statistiche nazionali di carattere economico e le indicazioni per il passaggio al nuovo ordinamento, di cui al successivo articolo 11 (comma 3). A tal fine, il decreto individua i profili di uscita e i risultati di apprendimento secondo criteri distinti rispetto a quelli contenuti nel D.P.R. n. 88/2010 (sul riordino degli istituti tecnici) e correla i profili in uscita degli indirizzi di studio anche ai settori economico-professionali di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015 (comma 4).

Infine, le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale possono declinare gli indirizzi di studio in percorsi formativi richiesti dal territorio coerenti con le priorità indicate dalle Regioni e riferirsi alle attività economiche previste nella sezione e nella divisione cui si riferisce il codice ATECO. L'utilizzo della flessibilità avviene nei limiti delle dotazioni organiche assegnate senza determinare esuberi di personale (comma 5).

La **relazione tecnica** afferma che l'articolo 3 è uno degli articoli che insieme ad altri ha riflessi sul numero di posti di organico da attivare per assicurare la copertura degli insegnamenti previsti dagli ordinamenti scolastici e ribadisce il contenuto della disposizione. Per quanto riguarda gli effetti finanziari derivanti dagli articoli 3, 4, 5, 9 e 11, la RT rinvia ad un apposito approfondimento che nel presente dossier è riportato all'articolo 9.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, si rinvia alle osservazioni formulate all'articolo 9, in relazione al nuovo fabbisogno di docenti.

## ARTICOLO 4

### Assetto organizzativo

**La norma** prevede che l'istruzione professionale sia quinquennale, con percorsi articolati in un biennio e in un successivo triennio (comma 1).

Il biennio comprende 2.112 ore complessive, articolate in 1.188 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 924 ore di attività e insegnamenti di indirizzo, comprensive del tempo da destinare al potenziamento dei laboratori. Nell'ambito delle 2.112 ore, una quota, non superiore a 264 ore, è destinata alla personalizzazione degli apprendimenti e alla realizzazione del progetto formativo individuale, comprendente anche le attività di alternanza scuola-lavoro<sup>2</sup> (comma 2).

Il triennio è articolato in un terzo, quarto e quinto anno, con un orario scolastico annuale di 1.056 ore, articolate in 462 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 594 ore di attività e insegnamenti di indirizzo, di cui la norma descrive la finalità per lo studente (comma 3). Il quinto anno è strutturato dalle istituzioni scolastiche in modo da consentire il conseguimento del diploma di istruzione professionale, previo superamento degli esami di Stato, maturando anche i crediti per l'acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS), ove previsto dalla programmazione delle singole Regioni (comma 4).

Si prevede che le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale siano dotate di un ufficio tecnico impegnato a sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori a fini didattici e il loro adeguamento per le esigenze dell'innovazione tecnologica e la sicurezza delle persone e dell'ambiente. Tale previsione avviene senza ulteriori oneri di funzionamento se non quelli previsti nell'ambito delle risorse a legislazione vigente (comma 5).

La **relazione tecnica** afferma che l'articolo 4 è uno degli articoli che, insieme ad altri, ha riflessi sul numero di posti di organico da attivare per assicurare la copertura degli insegnamenti previsti dagli ordinamenti scolastici e ribadisce il contenuto della disposizione.

In particolare, la RT sottolinea preliminarmente come si passi da una tradizionale suddivisione per anni di corso ad un assetto che prevede un primo biennio da organizzare a cura dell'istituzione scolastica nel rispetto del quadri orari di cui all'allegato B del decreto. In tal senso, si ricorda l'articolo 5 del D.P.R. n. 87/2010 sull'organizzazione del percorsi che prevede un'articolazione del percorso di istruzione in 5 anni di corso per ciascuno dei quali sono indicate in maniera puntuale le ore da destinare ai singoli insegnamenti. Nel decreto in esame prevede un primo biennio da organizzare a cura delle

---

<sup>2</sup> Di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d).

scuole e si introduce, in coerenza con quanto previsto dal D.M. n. 139/2007, il concetto di assi culturali, quali aggregazioni delle discipline caratterizzanti l'obbligo di istruzione.

Inoltre, la RT interviene distintamente sulle varie disposizioni:

- sulla durata quinquennale dei percorsi di istruzione e formazione professionale (comma 1), si afferma che la norma non ha effetti sui saldi di finanza pubblica;
- sul passaggio ad un assetto con un primo biennio da organizzare a cura delle scuole e l'introduzione del concetto di assi culturali (commi 2, 3 e 4), la RT rinvia all'approfondimento (riportato all'articolo 9) e segnala che una quota non superiore a 264 ore può comprendere anche le attività di alternanza scuola-lavoro da realizzarsi con le risorse già stanziare dall'articolo 1, comma 39, della legge n. 107/2015<sup>3</sup>;
- sui percorsi di istruzione professionale (comma 5), la RT ricorda come le scuole vengano dotate di un ufficio tecnico e che la sua istituzione non comporta oneri di personale, né oneri di funzionamento se non quelli previsti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Inoltre, precisa che il numero degli uffici tecnici attivabili è pari a circa 1.030, corrispondenti alle istituzioni scolastiche autonome (IP o IISS), all'interno delle quali è attivo almeno un indirizzo di istruzione professionale. L'impegno lavorativo richiesto per le attività svolte presso l'Ufficio tecnico è compatibile con il contemporaneo esercizio della funzione docente tanto da non comportare l'esonero dall'insegnamento, dal momento che è considerata "attività aggiuntiva funzionale all'insegnamento"<sup>4</sup> che, in quanto tale, potrà essere remunerata a carico del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa. La RT ricorda, inoltre, che la legislazione vigente già prevede l'istituzione di uffici tecnici presso tutti gli istituti professionali del settore Industria e artigianato<sup>5</sup>.

**Al riguardo**, in merito al fabbisogno dei docenti, si rinvia alle osservazioni sull'articolo 9.

Quanto all'istituzione di un nuovo ufficio tecnico in ciascun istituto, in merito alle risorse umane utilizzabili, si prende atto di quanto riferito dalla RT, mentre per quanto attiene alle risorse finanziarie e strumentali è necessario acquisire una conferma che gli uffici possano effettivamente essere istituiti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

---

<sup>3</sup> La norma richiamata autorizza la spesa di euro 100 milioni annui a decorrere dall'anno 2016.

<sup>4</sup> Articolo 88, comma 2, lett. d), del CCNL, comparto scuola 29 novembre 2007.

<sup>5</sup> Articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 87 del 2010.

## ARTICOLO 5

### Assetto didattico

**La norma** disciplina l'assetto didattico ispirato al concetto della personalizzazione dell'apprendimento nell'istruzione professionale, che si concretizza in un monte orario di 264 ore e in un "Progetto formativo individuale" predisposto dal Consiglio di classe che indica anche il docente *tutor* che seguirà lo studente.

Le discipline sono aggregate lungo gli assi culturali nel primo biennio per acquisire le competenze chiave di cittadinanza rientranti nell'obbligo scolastico e le aggregazioni nel triennio con specifico riferimento alle discipline di istruzione generale.

Inoltre, si declinano le specifiche azioni didattiche di carattere squisitamente induttivo da adottare nell'ambito delle esperienze laboratoriali, l'attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro, l'organizzazione didattica per unità di apprendimento per il riconoscimento dei crediti dello studente, agevolando così il passaggio ad altri percorsi di istruzione e formazione, e la certificazione delle competenze.

La **relazione tecnica** afferma che l'articolo 5 è uno degli articoli che, insieme ad altri, ha riflessi sul numero di posti di organico da attivare per assicurare la copertura degli insegnamenti previsti dagli ordinamenti scolastici e ribadisce il contenuto della disposizione.

Inoltre, la RT interviene distintamente sui singoli punti della disposizione in esame:

- sulla personalizzazione del percorso di apprendimento [comma 1, lett. a)], prevista nel limite di 264 ore nel biennio (quota parte del complessivo monte orario di 2.112 ore), essa non ha effetti sul fabbisogno di organico, atteso che l'istituzione scolastica potrà avvalersene, ferma restando la dotazione organica ad essa assegnata<sup>6</sup>. Inoltre, la RT sottolinea come la funzione tutoriale (del docente a cui è affidato progetto formativo individuale) è già ampiamente prevista nelle istituzioni scolastiche ed è compensata con emolumenti tratti dal Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa<sup>7</sup>. Si tratta di una novità normativa, considerato che il vigente D.P.R. n. 87/2010 non prevedeva un'analogia figura a supporto dello studente, fermo restando che le scuole, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, già possono prevederla. In tal senso, la RT afferma come si è ritenuto opportuno prevedere quale obbligo per la scuola l'istituzione di tale figura per una maggiore efficacia della personalizzazione dei percorsi di apprendimento, coerente con la

---

<sup>6</sup> Ai sensi dell'articolo 1, comma 64, della legge n. 107/2015.

<sup>7</sup> Articolo 88, comma 2, lett. d) e k) del CCNL comparto scuola 29 novembre 2007. La RT ricorda, in tal senso, come l'attività di tutoraggio svolta dai docenti rientra tra le attività funzionali all'insegnamento previste dall'articolo 29 del CCNL comparto scuola 29 novembre 2007.

previsione del Progetto formativo individuale (PFI), in quanto i docenti che assumono la funzione di tutor devono sostenere gli studenti nell'attuazione e nello sviluppo del PFI;

- sulle attività relative ai percorsi di alternanza scuola-lavoro e dei percorsi di apprendistato [comma 1, lett. *d*)], queste possono essere attivate dall'istituzione scolastica nell'ambito delle risorse finanziarie della legge n. 107/2015 finalizzate all'alternanza. Con riferimento ai percorsi di alternanza scuola-lavoro, la RT ricorda che è già prevista come obbligatoria la loro istituzione<sup>8</sup>, disponendo a tal fine la relativa copertura finanziaria<sup>9</sup> con 100 milioni annui. La norma in esame richiama, altresì, la possibilità già prevista di attivare percorsi di apprendistato<sup>10</sup>. Trattandosi, sia per l'alternanza scuola lavoro che per l'apprendistato, di una mera possibilità, non si rende necessario prevedere una specifica copertura finanziaria e, pertanto, le istituzioni scolastiche potranno avvalersi di tale possibilità unicamente nel caso in cui dispongano delle risorse eventualmente occorrenti.

**Al riguardo**, per quanto concerne il fabbisogno dei docenti si rinvia alle considerazioni riferite all'articolo 9. Quanto ai *tutor*, si prende atto che la figura è già presente in molte scuole e che è retribuita a valere sul Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa. Tuttavia, appare necessario che sia chiarito se all'estensione obbligatoria di tale figura presso tutti gli istituti si possa effettivamente provvedere nell'ambito di risorse già disponibili a legislazione vigente.

## **ARTICOLO 6**

### **Strumenti per l'attuazione dell'autonomia**

**La norma** delinea gli strumenti a disposizione della scuola per la piena realizzazione degli obiettivi formativi dell'istruzione professionale.

In tal senso, nell'ambito dell'organico dell'autonomia<sup>11</sup>, le scuole possono:

- utilizzare una quota del 20% dell'orario del biennio e del triennio, per potenziare gli insegnamenti obbligatori in particolar modo per le attività di laboratorio;
- utilizzare degli spazi di flessibilità come articolazione degli indirizzi del triennio in profili formativi (40% dell'orario complessivo previsto nel triennio);

---

<sup>8</sup> art. 1, comma 33, della legge n. 107/2015.

<sup>9</sup> art. 1, comma 39, legge n. 107/2015.

<sup>10</sup> art 43 del D.lgs. n. 81/2015.

<sup>11</sup> art. 1, comma 5, della legge n. 107/2015.

- stipulare contratti d'opera con soggetti del mondo del lavoro e delle professioni, laddove tali figure non siano rinvenibili nell'organico dell'autonomia;
- attivare partenariati territoriali per l'ampliamento dell'offerta formativa e al fine di potenziare le attività di laboratorio;
- costituire i dipartimenti, come articolazioni funzionali del collegio dei docenti, per finalità di sostegno della didattica e di progettazione formativa;
- dotarsi di un Comitato tecnico-scientifico, composto da docenti e da esperti dei diversi settori, con funzioni consultive e di proposta sull'organizzazione degli indirizzi e sull'utilizzazione degli spazi di autonomia e di flessibilità;
- utilizzare gli spazi di autonomia concessi dall'articolo 9 del D.P.R. n. 275/1999 per realizzare connessioni con il sistema di istruzione e formazione professionale così da far conseguire allo studente la qualifica professionale in classi diverse rispetto a quelle dei percorsi quinquennali.

La **relazione tecnica** interviene sui vari punti della disposizione in esame:

- sulla utilizzazione della quota di autonomia [lettera *a*) del comma 1], la RT ricorda come la disposizione ribadisce quanto già previsto dagli ordinamenti scolastici vigenti<sup>12</sup> e su cui resta fermo il limite dell'organico dell'autonomia assegnato all'istituzione scolastica<sup>13</sup>. Quest'ultimo limite garantisce che il comma in questione non possa avere effetti sui saldi di finanza pubblica, poiché l'Ufficio Scolastico Regionale nell'assegnare i posti tenendo conto della quota di autonomia, dovrà comunque garantire che l'utilizzo della stessa da parte della scuola non determini situazioni di esubero e dunque potrà autorizzare le richieste delle scuole solo nei limiti in cui ciò non accada. In ogni caso, la RT ricorda che nel testo del provvedimento è stata inserita un'apposita clausola di invarianza finanziaria;
- sugli spazi di flessibilità [lettera *b*) del comma 1], la RT ricorda come tali spazi, già previsti a legislazione vigente<sup>14</sup>, siano stati innalzati dal 35% al 40%, per il terzo e quarto anno, mentre nulla cambia per il quinto anno. Anche in questo caso, come per la quota di autonomia, rimane fermo il vincolo dell'organico effettivamente assegnato alla Istituzione scolastica, sia per entità complessiva dei posti che per la classe di concorso che li caratterizza. Ai sensi dell'articolo 1, commi 12 e 13, della legge n. 107/2015, l'Ufficio Scolastico Regionale potrà consentire l'uso degli spazi di flessibilità come progettati dalla scuola, nel limite in cui gli stessi non comportino esuberi. Conseguentemente, la norma non ha effetti sui saldi di finanza pubblica;

---

<sup>12</sup> Articolo 5, comma 3, del DPR n. 87/2010.

<sup>13</sup> Articolo 1, commi 12 e 13, della legge n. 107/2015. Inoltre, si guardi all'articolazione delle cattedre disciplinata all'articolo 9, comma 4, del presente schema di decreto legislativo.

<sup>14</sup> Articolo 5, comma 3, lettera b), del DPR n. 87/2010.

- sulla possibilità di stipulare contratti di prestazione d'opera con soggetti esterni, per arricchire l'offerta formativa [lettera *c*) del comma 1], la RT sottolinea come tale possibilità sia già prevista dall'attuale regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche<sup>15</sup>, mentre rimane fermo il vincolo posto dall'impossibilità di stipulare tali contratti per lo svolgimento di funzioni e mansioni che debbono essere assicurate dal personale dipendente<sup>16</sup>. Tale previsione a legislazione vigente, unitamente al richiamo espresso ai vincoli dati dal bilancio della specifica istituzione, assicura l'assenza di nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche. Ad ogni buon fine, nel testo del provvedimento è stata inserita l'esplicita previsione che gli incarichi sono affidati nel rispetto dei vincoli di bilancio e dei limiti previsti dall'articolo 2 del D.lgs. 81/2015, e che le istituzioni scolastiche provvedono nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente;
- sulla possibilità di stipulare obbligazioni giuridiche con soggetti terzi per il potenziamento delle attività laboratoriali nell'ambito delle risorse strumentali e finanziarie disponibili e l'alternanza scuola-lavoro [lettera *d*) del comma 1], la RT ricorda come essa sia già prevista nel D.P.R. n. 275/2009: pertanto, visto anche il richiamo ai vincoli di bilancio, il comma non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche;
- sull'articolazione del collegio dei docenti in dipartimenti senza nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche [lettera *e*) del comma 1]<sup>17</sup>, la RT parla di norma organizzativa priva di effetti sui saldi di finanza pubblica;
- sull'istituzione di un comitato tecnico-scientifico [lettera *f*) del comma 1]<sup>18</sup>, per i cui componenti non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, la RT ricorda come nel testo del provvedimento è stata inserita in tal senso un'esplicita previsione;
- sull'istituzione di un terzo anno, dopo il primo biennio, finalizzato all'ottenimento della qualifica professionale di competenza regionale (comma 2), la RT ricorda come in tal caso si ribadisce, in forma diversa, una previsione già contenuta nel D.P.R. n. 87/2010<sup>19</sup> e che, per questo, non ha effetti sui saldi di finanza pubblica.

**Al riguardo**, in merito alle previsioni relative alla quota di autonomia e agli spazi di flessibilità nella determinazione dell'orario, non si hanno osservazioni da formulare.

---

<sup>15</sup> Decreto interministeriale n. 44/2001, ma anche l'articolo 5, comma 3, lettera *f*), del DPR n. 87/2010.

<sup>16</sup> In tal senso, gli articoli 31 commi 2 e 4, 33, comma 2, lettera *g*) e 40 del richiamato Decreto Interministeriale n. 44/2001, ma anche l'articolo 5, comma 3, lettera *f*) del D.P.R. n. 87/2010.

<sup>17</sup> Già presente all'articolo 5, comma 3, lettera *d*), del DPR n. 87/2010.

<sup>18</sup> Possibilità già prevista all'articolo 5, comma 3, lettera *e*), del DPR n. 87/2010.

<sup>19</sup> Articolo 8, comma 5 del D.P.R. n. 87/2010.

Anche con riguardo alla possibilità del ricorso a contratti d'opera da parte delle Istituzioni scolastiche per assicurare l'offerta dei servizi formativi, non si hanno osservazioni da formulare posto che la fattispecie sembrerebbe già disciplinata in forma analoga nella legislazione vigente e nel presupposto che il ricorso alla medesima possa quindi avvenire sulla base delle risorse già esistenti. In proposito appare utile una conferma.

## **ARTICOLO 7**

### **Rete nazionale delle scuole professionali e raccordo con il sistema di istruzione e formazione professionale**

La norma prevede per lo studente la possibilità di scegliere, all'atto dell'iscrizione ai percorsi del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione tra i percorsi:

- dei diplomi di durata quinquennale;
- di istruzione e formazione professionale per il conseguimento di qualifiche di durata triennale;
- di diplomi professionali di durata quadriennale realizzati dalle istituzioni formative accreditate a livello regionale.

Tali percorsi si realizzano in una offerta formativa unitaria ed integrata per cui viene costituita la "Rete nazionale delle scuole professionali" che, nel confronto tra i vari soggetti pubblici e privati coinvolti, promuove l'innovazione e il raccordo stabile con il mondo del lavoro ed aggiorna gli indirizzi e i profili di uscita. Lo Stato e le Regioni assicurano che le reti siano diffuse su tutto il territorio nazionale, mentre un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ne definisce criteri, termini e modalità per la costituzione e l'aggiornamento annuale (commi 1, 2 e 3).

Le scuole e le istituzioni formative accreditate si raccordano in modo stabile e strutturato anche nell'ambito della "Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro", al fine di rafforzare gli interventi di supporto alla transizione nel mondo del lavoro (comma 4).

La relazione tecnica afferma che la norma che prevede la possibilità per gli studenti di iscriversi nei percorsi dell'istruzione statale inclusa quella professionale e nei percorsi della formazione professionale assicurati dalle Regioni è già prevista a legislazione vigente e non ha effetti sui saldi di finanza pubblica.

Inoltre, sulla costituzione della "Rete nazionale delle scuole professionali", la RT fa presente che la sua disciplina specifica sarà demandata ad un apposito decreto interministeriale nel quale, prosegue la RT, si avrà cura di non determinare nuovi o maggiori oneri, né diretti né indiretti, per le finanze pubbliche. In ogni caso la norma non

ha effetti sui saldi di finanza pubblica, atteso che il rinvio a successivo decreto si rende necessario solo per chiarire criteri, termini e modalità di costituzione della rete. Si sottolinea, inoltre, che il rinvio al decreto interministeriale si rende necessario per coordinare la competenza degli altri attori istituzionali, ivi comprese le Regioni cui spetta il compito di accreditare le istituzioni di istruzione e formazione professionale (IEFP).

**Al riguardo**, in merito alla possibilità di iscrizione degli studenti ai vari percorsi di studio, già prevista a legislazione vigente, non si hanno osservazioni da formulare.

Si rileva che la RT prefigura la non onerosità del decreto ministeriale previsto dal comma 2, mentre la norma non prevede esplicitamente tale invarianza: sul punto andrebbe acquisito l'avviso del Governo.

## **ARTICOLO 8**

### **Passaggi tra i sistemi formativi**

**La norma** prevede il passaggio tra i percorsi dell'istruzione professionale e quelli dell'Istruzione e formazione professionale (IeFP)<sup>20</sup> secondo i seguenti principi:

- il passaggio prevede da parte delle Istituzioni scolastiche e formative coinvolte la progettazione ed attuazione di modalità di accompagnamento e di sostegno e la possibilità di inserimento graduale nel nuovo percorso (comma 2);
- il passaggio è attivato su domanda dello studente, non è automatico ed avviene sulla base dei diversi risultati di apprendimento e dello specifico profilo di uscita dell'ordine di studi e dell'indirizzo, riferiti al percorso al quale lo studente chiede di accedere, con successiva determinazione dell'annualità di inserimento (commi 3 e 4);
- nel corso o al termine del biennio, le scuole e le istituzioni formative accreditate tengono conto dei crediti maturati e certificati, dell'elaborazione di un bilancio di competenze e della progettazione e realizzazione delle attività di inserimento ed accompagnamento (comma 5).

Lo studente, conseguita la qualifica triennale (IeFP), può proseguire il proprio percorso di studio scegliendo di passare al quarto anno dei percorsi dell'istruzione professionale oppure ai percorsi di IeFP presso le istituzioni formative comprese nella Rete delle scuole professionali per conseguire un diploma professionale di tecnico<sup>21</sup> (comma 6).

---

<sup>20</sup> Disciplinato con Accordo in Conferenza Stato-regioni.

<sup>21</sup> di cui all'art. 17 D.lgs. n. 226/2005.

I diplomi di istruzione professionale conseguiti al termine dei percorsi quinquennali e le qualifiche e i diplomi professionali rilasciati al termine dei percorsi di istruzione e formazione professionale (rispettivamente di durata triennale e quadriennale) sono titoli di studio tra loro correlati nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali<sup>22</sup> (comma 7).

La **relazione tecnica** ricorda come i passaggi tra sistemi formativi siano possibili già a legislazione vigente, sebbene con procedure diverse dal punto di vista ordinamentale. In tal senso, la RT cita l'intesa in Conferenza Stato-Regioni n. 790 del 28 ottobre 2004, che annovera tra i principi generali che le Parti hanno convenuto di rispettare "la necessità di favorire la prosecuzione degli studi anche attraverso passaggi tra sistemi formativi, sostenendo gli studenti con interventi integrativi e modalità di recupero dei debiti"<sup>23</sup>. Pertanto, la RT afferma che la disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, in quanto si limita a precisarne meglio criteri e modalità operative.

**Al riguardo**, non si hanno osservazioni da formulare, alla luce delle indicazioni contenute nella relazione tecnica.

## **ARTICOLO 9**

### **Dotazioni organiche**

**La norma** prevede che le dotazioni organiche dei percorsi di istruzione professionale siano determinate con decreto del dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale competente, nell'ambito dell'organico triennale dell'autonomia<sup>24</sup>. Tale determinazione è basata sul fabbisogno orario previsto dall'ordinamento dei singoli percorsi e sul numero degli studenti iscritti. In tal senso, si prevede la confluenza dei percorsi di istruzione professionale previsti nel D.P.R. n. 87/2010 nel nuovo ordinamento tracciato dal presente decreto<sup>25</sup>.

I percorsi possono attivarsi attraverso la flessibilità prevista all'articolo 6, e nel limite dei parametri previsti per la costituzione delle classi dal D.P.R. n. 81/2009 (commi 2-3), fermo restando la previsione dell'articolo 64, comma 6 del D.L. 112/2008.

---

<sup>22</sup> di cui all'art. 8 D.lgs. n. 13/2013.

<sup>23</sup> Così il punto d) della premessa.

<sup>24</sup> Previsto all'art. 1, commi 64 e 65, della legge n. 107/2015.

<sup>25</sup> Secondo lo schema delineato nella tabella di confluenza dei contenuti nell'allegato C al presente schema di decreto.

L'articolo 64, comma 6, qui richiamato stabilisce che dall'attuazione dei precedenti commi da 1 a 4 derivino economie lorde di spesa non inferiori a 456 milioni di euro per l'anno 2009, 2.650 euro per l'anno 2010, 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e 3.188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

In particolare, l'articolo 64 del D.L. 112/2008 prevede che a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, siano adottate le misure necessarie per realizzare entro l'anno scolastico 2011/2012 l'incremento di un punto del rapporto alunni/docenti (comma 1). Inoltre, prevede la rimodulazione dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale ATA al fine di conseguire, nel triennio 2009-2011, una riduzione complessiva del 17% della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2007-2008 (comma 2). Vengono dettati criteri direttivi per l'adozione di regolamenti strumentali all'attuazione di un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali (comma 3 e 4).

Infine, si prevede che l'articolazione delle cattedre in relazione alle classi di concorso del personale docente sia determinata dalle medesime istituzioni scolastiche mentre gli Uffici scolastici regionali verificano che l'articolazione proposta dalle istituzioni scolastiche non determini situazioni di esubero nel relativo ambito territoriale (comma 4).

La **relazione tecnica** sulla definizione delle dotazioni organiche dei percorsi di istruzione professionale afferma che sul punto dei maggiori fabbisogni di personale occorre distinguere tra "nuovi indirizzi" e "personalizzazione del percorsi didattici".

Infatti, l'istituzione di 11 indirizzi di studio, di cui 5 completamente nuovi rispetto all'ordinamento vigente, comporta un incremento del fabbisogno di personale docente e di Insegnanti Tecnico Pratici (ITP) che viene conteggiato nella presente relazione tecnica (vedi approfondimento di seguito).

Con riferimento alla personalizzazione del percorsi didattici, lo schema di decreto legislativo non comporta alcun maggiore onere. Infatti, essa avviene nel limite dell'organico dell'autonomia assegnato a ciascuna istituzione scolastica e, pertanto, non può comportare alcun nuovo o maggiore onere. Le attività finalizzate alla personalizzazione del percorso sono assegnate dal consiglio di classe agli stessi docenti delle discipline del biennio che, nell'ambito del monte orario previsto per legge, devono dedicarsi alle attività di personalizzazione del percorso di apprendimento.

La RT chiarisce che la riduzione del fabbisogno di personale docente laureato è pari al 2,84 % in meno nell'arco di 5 anni, su un totale di partenza di 42.282 docenti. Infatti, nella RT vengono anche indicati i numeri assoluti da cui è stata ricavata la percentuale del potenziale esubero: dalla tabella n. 4, che fotografa la situazione a legislazione vigente e che corrisponde ad un numero di laureati pari a 42.282, si passa alla tabella n. 9 che stima, a distanza di 5 anni, un numero di personale docente laureato pari a n. 41.078. Si tratta di una riduzione circa 5 volte inferiore a quella che si registrerà sul numero dei docenti in servizio a seguito delle normali cessazioni. Pertanto, la riduzione del fabbisogno non potrà

determinare esuberi proprio perché ampiamente assorbita dal numero, di gran lunga superiore, dei pensionamenti.

Qualora dovesse comunque determinarsi, in una specifica classe di concorso nell'ambito di una Regione, una situazione di esubero, la stessa potrà essere immediatamente riassorbita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mediante l'assegnazione dei docenti in esubero su altrettanti posti dell'organico del potenziamento.

A tal fine, la RT sottolinea come potranno essere coperti i posti dell'organico del potenziamento che si liberano annualmente per effetto delle cessazioni oppure si potranno liberare posti che occorrono sul potenziamento spostando un numero pari di docenti su posti dell'organico curricolare.

Ad esempio, nel caso in cui dovesse verificarsi una situazione di esubero sull'insegnamento di tecnica delle costruzioni e non dovesse verificarsi nessuna cessazione su tale insegnamento sarà comunque possibile riassorbire l'esubero attivando un posto di tecnica delle costruzioni all'interno dell'organico del potenziamento in sostituzione di un altro posto, anche di classe di concorso diversa, che risulti vacante. Anche nel caso assolutamente residuale in cui non dovesse esserci alcun posto vacante nell'organico del potenziamento sarà comunque possibile liberarne uno spostando ad esempio un docente di Italiano dal potenziamento all'organico curricolare.

La RT rappresenta, infine, che ai sensi dell'art. 1, comma 68, della legge 107/2015 il riparto dell'organico dell'autonomia inclusi i posti del potenziamento tra classi di concorso, è deciso annualmente con decreto del direttore dell'Ufficio scolastico regionale.

L'Approfondimento annesso alla medesima RT, segnala poi che per stimare gli effetti sull'organico derivanti dai nuovi quadri orari, si rende innanzitutto necessaria la determinazione del fabbisogno di posti a legislazione vigente.

Gli attuali ordinamenti dell'istruzione professionale sono disciplinati dal D.P.R. n. 87 del 2010 i cui allegati B e C dispongono in merito ai quadri orari dei percorsi di istruzione professionale. Il fabbisogno di personale docente è funzione dei quadri orari in questione, nonché del numero di classi attivate.

In tal senso, si espone nella tabella 1 (riprodotta in appendice) il numero di classi esistenti negli istituti professionali nell'A.S. 2016/2017 pari a un totale di 26.661, divise tra indirizzi e anni di corso, di cui 5.371 nel I anno, 5.462 nel II anno, 5.457 nel III anno, 5.282 nel IV anno e 5.089 nel V anno.

Al fine di fornire maggiori chiarimenti in relazione al numero di classi attivate nell'ambito dell'istruzione professionale, la RT precisa poi che quota parte del numero complessivo di classi sopra indicate (totale nazionale: 26.661) è riconducibile ad indirizzi di istruzione professionale funzionanti presso istituti polispecialistici comprendenti anche indirizzi di Istruzione tecnica o liceale (ad esempio un I.I.S.S. nell'ambito del quale è attiva un indirizzo professionale per i servizi di ristorazione accanto ad un indirizzo tecnico-agrario).

Ne segue che per una corretta comparazione tra il numero classi attive nell'anno scolastico 2012/2013 ed il numero di classi attive nel corrente anno scolastico si può fare riferimento alla tabella sotto riportata.

Numero Classi negli indirizzi Professionali			
OD	in istituti Professionali	in istituti superiori	Totale
2012-13	24.899	1.590	26.489
2016-17	25.897	764	26.661

La RT aggiunge che si deve altresì considerare che un confronto di dati riferito ad un arco temporale quinquennale (AS 2012/2013 — AS 2016/2017) deve tenere conto anche dell'andamento complessivo del numero di classi attivate tra i diversi settori dell'istruzione secondaria superiore (professionale, tecnico e liceale), atteso che un aumento di classi in uno specifico settore viene compensato da una riduzione in altro settore.

I citati Allegati B e C del D.P.R. n. 87 del 2010 dispongono che l'orario settimanale di insegnamento per gli indirizzi professionali è pari a n. 32 ore (corrispondenti a 1.056 annue), per tutti gli indirizzi di cui alla Tabella 1.

Il numero di ore di laboratorio svolte dall'insegnante della disciplina in compresenza con un insegnante ITP è invece variabile in funzione dell'indirizzo, come esposto nella tabella 2 (riprodotta in appendice).

Inoltre, tra gli indirizzi varia anche il numero di ore settimanali degli insegnamenti assicurati direttamente da un insegnante con qualifica ITP, anziché da insegnante laureato, come esposto in tabella 3 (vedi appendice).

Il numero di posti di insegnanti laureati occorrenti per assicurare i vigenti ordinamenti scolastici, nell'A.S. 2016/2017, è pari al numero di classi (Tabella 1), moltiplicato per il numero che si ottiene sottraendo alle 32 ore settimanali complessive quelle di cui alla Tabella 2, cioè le ore assicurate esclusivamente da docenti con qualifica ITP, e dividendo il numero che si ottiene per 18, cioè l'orario settimanale di insegnamento frontale previsto dal CCNL 29 novembre 2007.

Il numero di posti di insegnanti con qualifica ITP è invece dato dal numero di classi (Tabella 1) moltiplicato per la somma delle ore di cui alle Tabelle 2 e 3.

L'Approfondimento reca quindi l'illustrazione del numero di posti in organico rispettivamente previsti dalla legislazione vigente in relazione ai posti di docente laureato e di docente ITP (tabella 4, riprodotta in appendice).

#### SITUAZIONE FUTURA

L'Approfondimento riferisce poi che ai fini del computo del fabbisogno di posti di organico conseguente all'entrata in vigore dei nuovi ordinamenti, occorre dare attuazione

a quanto disposto dall'articolo 17, comma 7, terzo periodo, della legge n. 196/2009, ove si prevede che nelle relazioni tecniche riguardanti norme relative al comparto Scuola siano indicate anche le ipotesi demografiche e dei flussi migratori assunte per l'elaborazione delle previsioni della popolazione scolastica.

Al riguardo, pone riferimento agli scenari previsionali predisposti dall'ISTAT<sup>26</sup>, mentre per una descrizione delle ipotesi demografiche e delle assunzioni circa i flussi migratori effettuate da ISTAT, rimanda ai cenni metodologici elaborati dall'Istituto<sup>27</sup>.

L'ISTAT prevede che l'entità della popolazione residente in età tale da poter frequentare la scuola secondaria di secondo grado (tra quattordici e diciannove anni) sia pari, tra dieci anni, a 2.679.935, 3.240.675 o 3.677.871 ragazzi, a seconda che il tasso di natalità e l'andamento dell'immigrazione siano più o meno espansivi. Si tratta, rispettivamente, delle ipotesi denominate "bassa", "centrale" ed "alte da ISTAT:

<b>TABELLA 5</b>						
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
Bassa	3.281.667	3.271.160	3.251.535	3.219.887	3.171.025	
Centrale	3.332.774	3.359.479	3.388.341	3.416.766	3.438.329	
Alta	3.387.113	3.438.819	3.500.710	3.570.423	3.641.213	
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Bassa	3.102.316	3.028.351	2.946.238	2.858.731	2.768.005	2.679.935
Centrale	3.446.002	3.432.070	3.401.383	3.358.040	3.303.266	3.240.675
Alta	3.709.915	3.744.932	3.755.802	3.747.146	3.719.870	3.677.871

N.B. Per il 2016 ISTAT non dà un valore univoco, bensì anche in questo caso diviso tra le tre ipotesi, poiché gli scenari sono basati su dati del 2001. Non sono disponibili, da parte di ISTAT, previsioni più recenti. Né può essere usato il valore del numero di alunni iscritti, sebbene conosciuto con precisione, poiché non sarebbe confrontabile col valore della previsione ISTAT.

I valori previsti da ISTAT per il 2026, rispetto a quelli del corrispondente scenario relativi al 2016, sono rispettivamente pari alle seguenti percentuali: 81,66%, 97,23%, 108,58%. Quindi, ISTAT si attende una leggera decrescita della popolazione residente tra quattordici e diciannove anni di età, nello scenario "centrale", cioè quello al quale l'ente attribuisce il maggior grado di affidabilità.

A fini prudenziali, nel seguito dell'approfondimento la RT ritiene di poter assumere che il numero di studenti tra 14 e 19 anni di età rimanga costantemente pari, per ciascun anno di corso, al numero registrato nel 2016/2017. Ciò condurrà, infatti, ad una sovrastima del

<sup>26</sup> Si citano i dati reperibili all'indirizzo <http://demo.istat.it/prev/index.html>.

<sup>27</sup> <http://demo.istat.it/prev/index2.html>.

2,77% degli oneri e della conseguente necessità di copertura, poiché l'andamento nel numero degli alunni incide ugualmente sulla previsione della spesa complessiva per la scuola secondaria di secondo grado sia nella situazione a legislazione previgente che in quella conseguente alla nuova normativa.

Per quanto riguarda la percentuale degli alunni che sceglierà di iscriversi agli indirizzi dell'istruzione professionale anziché agli altri offerti dall'istruzione statale ovvero a quelli della formazione professionale regionale, si presume che anch'essa rimanga costante in futuro, poiché non ne sono determinabili i *driver*, quantomeno non con la precisione che occorrerebbe per modellarne matematicamente l'andamento, sebbene sia ipotizzabile che qualora si verifichi il miglioramento dell'economia previsto dal DEF 2017-2019, il numero di alunni iscritti presso gli istituti professionali possa diminuire, in favore di quelli iscritti in percorsi non immediatamente professionalizzanti.

Infine, si assume che la distribuzione tra i vari indirizzi dell'istruzione professionale non sia influenzata dalla nuova normativa e che nulla cambi con riguardo alle percentuali di bocciatura e dispersione, poiché si tratta di fattori non influenzati direttamente dalle previsioni contenute nello schema di decreto di cui trattasi.

Dunque, nel seguito dell'approfondimento, si assume che il numero di classi attivate in ciascun anno di corso rimanga costantemente pari a quello registrato nell'anno scolastico 2016/2017. Le classi funzionanti nel 2016/2017 si dividerebbero come segue tra i nuovi indirizzi, sulla base delle confluenze stabilite nell'Allegato C allo schema di regolamento, tenendo conto che i primi due anni sono accorpati in un unico biennio:

<b>TABELLA 6</b>	Anni di corso			
	Biennio	III Anno	IV Anno	V Anno
SERVIZI PER AGRICOLTURA e PESCA	645	317	267	254
ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY	786	346	343	326
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA	1.843	985	971	954
GESTIONE DELLE ACQUE E RISANAMENTO AMBIE	4	1		
SERVIZI COMMERCIALI	1.145	637	690	742
ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA	4.757	2.307	2.190	2.025
SERVIZI CULTURALI E DI SPETTACOLO	32	47	45	34
SERVIZI PER LA SANITÀ E L'ASSISTENZA SOC	1.196	614	576	565
ODONTOTECNICO	318	157	152	148
OTTICO	107	46	48	41

I nuovi ordinamenti confermano il numero di ore settimanali di insegnamento frontale, che rimangono 32, corrispondenti a 1.056 ore annue (2.112 complessivamente nel biennio).

Cambia invece il numero di ore di laboratorio assicurate in compresenza tra l'insegnante della disciplina e un insegnante con contratto ITP, nonché il numero di ore assicurate esclusivamente da un insegnante con tale ultimo contratto.

<b>TABELLA 7</b>		Ore di laboratorio in compresenza con ITP			
Articolo 3	Denominazione Indirizzo	Biennio	III Anno	IV Anno	V Anno
a) e b)	SERVIZI PER AGRICOLTURA e PESCA	12,00	9,00	9,00	9,00
c)	ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY	12,00	9,00	9,00	9,00
d)	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA	12,00	9,00	9,00	9,00
e)	GESTIONE DELLE ACQUE E RISANAMENTO AMBIENTALE	12,00	9,00	9,00	9,00
f)	SERVIZI COMMERCIALI	12,00	2,33	2,33	2,33
g)	ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA	12,00	1,33	1,33	1,33
h)	SERVIZI CULTURALI E DI SPETTACOLO	12,00	6,00	6,00	6,00
i)	SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE	12,00			
l)	ODONTOTECNICO	12,00	4,67	4,67	4,67
m)	OTTICO	12,00	4,67	4,67	4,67

<b>TABELLA 8</b>		Ore degli insegnamenti assicurati da ITP			
Articolo 3	Denominazione Indirizzo	Biennio	III Anno	IV Anno	V Anno
a) e b)	SERVIZI PER AGRICOLTURA e PESCA	10,00			
c)	ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY	10,00	5,00	5,00	5,00
d)	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA	10,00	3,00	3,00	3,00
e)	GESTIONE DELLE ACQUE E RISANAMENTO AMBIENTALE	10,00			
f)	SERVIZI COMMERCIALI	10,00			
g)	ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA	10,00	6,00	6,00	6,00
h)	SERVIZI CULTURALI E DI SPETTACOLO	10,00			
i)	SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE	10,00	3,00		
l)	ODONTOTECNICO	10,00	7,00	7,00	8,00
m)	OTTICO	10,00	11,00	8,00	6,00

A regime, il fabbisogno di posti è calcolabile, analogamente a quanto fatto per la situazione a legislazione vigente, distintamente per docenti laureati e docenti ITP:

TABELLA 9		Posti	
Articolo 3	Denominazione Indirizzo	Biennio	III Anno
a) e b)	SERVIZI PER AGRICOLTURA e PESCA	2.457	813
c)	ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY	2.739	1.233
d)	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA	7.398	3.121
e)	GESTIONE DELLE ACQUE E RISANAMENTO AMBIENTALE	8	3
f)	SERVIZI COMMERCIALI	5.396	968
g)	ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA	16.556	5.564
h)	SERVIZI CULTURALI E DI SPETTACOLO	272	62
i)	SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE	4.812	833
l)	ODONTOTECNICO	1.104	499
m)	OTTICO	337	164
Totale		41.078	13.259

Pertanto, a regime la RT afferma che il nuovo modello della istruzione professionale condurrà alla diminuzione di 1.204 unità (=42.282 — 41.078) dei posti per i docenti laureati, mentre stima un aumento di 2.478 unità (=13.259 — 10.781) di posti per i docenti con qualifica ITP (diplomati).

In tal senso, assume che lo stipendio lordo Stato di un docente laureato di scuola secondaria di secondo grado nella classe stipendiale da 21 a 27 anni è di 47.420,79 euro, mentre l'analogo per un docente ITP è di 42.485,38 euro.

Conclude che si verificherà un risparmio annuo di 57,08 milioni (=1.204 x 47.420,79) per docenti laureati a fronte di una maggiore spesa di 105,28 milioni (=2.478 x 42.485,38) per docenti con qualifica ITP.

Ne consegue che, a regime, assumendo che l'anzianità dei docenti impiegati sui nuovi posti si assesti ad un valore medio di 21 anni, il passaggio ai nuovi ordinamenti comporterà complessivamente una maggiore spesa annua, al lordo Stato, di 48,20 milioni.

#### IL COMPUTO DEGLI EFFETTI FINANZIARI A DIECI ANNI

L'approfondimento certifica che i nuovi ordinamenti non entreranno in vigore subito per tutte le classi di corso, né sarebbe possibile poiché gli alunni che hanno cominciato il loro percorso sulla base di quelli attualmente in vigore dovranno completarlo senza poter passare a quelli nuovi.

Nel breve e medio periodo, la previsione di spesa differisce da quella a regime per il diverso numero di anni di corso coinvolti nei nuovi ordinamenti. Può altresì differire per l'eventuale formarsi di situazioni di esubero.

Sul punto, l'Approfondimento afferma che è opportuno verificare preliminarmente se detta ultima situazione possa presentarsi.

A questo riguardo, rappresenta che la nuova normativa non determina situazioni di esubero, poiché la riduzione nel fabbisogno di docenti laureati è pari al 2,84% (1.204 posti su 42.282) a distanza di cinque anni scolastici, dunque ben all'interno di quanto assorbibile nel ricambio fisiologico conseguente alle cessazioni dal servizio.

Né è possibile che le scelte delle scuole in relazione alla quota di autonomia, agli spazi di flessibilità o all'articolazione delle cattedre (rispettivamente articolo 6, comma 1, lettere a) e b) e articolo 9, comma 4) possano determinare situazioni di esubero. Infatti, in tutti e tre i casi, si applica quanto previsto dall'articolo 1, commi 12 e 13, della legge n. 107 del 2015 per l'organico dell'autonomia. Cioè, le scelte didattiche delle scuole saranno accettate dagli USR unicamente nei limiti in cui non comportino esuberanti.

Per il computo degli effetti finanziari nel breve e medio periodo, dunque, la RT ritiene quindi sufficiente tener conto del fatto che i nuovi ordinamenti si applicano a un numero crescente di anni di corso, dal primo nell'a.s. 2018/2019, sino a tutti e cinque nell'a.s. 2022/2023.

Per potere effettuare il conteggio, poiché nell'a.s. 2018/2019 i nuovi ordinamenti riguarderanno le sole classi prime, si ipotizza che in media l'orario di 2.112 ore complessive previste per il biennio si equidivida tra primo e secondo anno, cioè sia pari a 1.056 ore, corrispondenti a 32 settimanali.

Similmente, si prevede che le ore di cui alle Tabelle 7 e 8 per il primo biennio (ore di laboratorio in presenza e ore assicurate dal solo ITP), si equidividano anch'esse tra i due anni secondo gli schemi riportati dalle tabelle 10 (ore in presenza con ITP) e 11 (ore assicurate da soli ITP) riportate in Appendice.

Circa il numero di classi alle quali si applicheranno i nuovi ordinamenti, esso varierà nel tempo, in base a quanto stabilito all'articolo 13, comma 1, dello schema di decreto legislativo, come riportato dalla tabella 12 riprodotta in appendice.

L'Approfondimento afferma poi che, conseguentemente, il numero di posti di organico per docenti laureati e ITP occorrente per assicurare i nuovi ordinamenti è calcolabile, analogamente a quanto fatto nel paragrafo precedente, come segue:

<b>TABELLA 13</b>		2018/2019		2019/2020		2020/2021	
Articolo 3	Denominazione Indirizzo	Laur.	IPT	Laur.	IPT	Laur.	IPT
a) e b)	SERVIZI PER AGRICOLTURA e PESCA	476	194	968	394	1.531	553
c)	ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY	608	248	1.179	480	1.698	749
d)	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA	1.344	548	2.765	1.126	4.297	1.838
e)	GESTIONE DELLE ACQUE E RISANAMENTO AMBIENTALE	3	1	6	2	8	3
f)	SERVIZI COMMERCIALI	837	341	1.718	700	2.850	782
g)	ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA	3.554	1.448	7.136	2.907	10.468	3.847
h)	SERVIZI CULTURALI E DI SPETTACOLO	24	10	48	20	132	35
i)	SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE	879	358	1.794	731	2.783	833
l)	ODONTOTECNICO	251	102	477	194	695	296
m)	OTTICO	83	34	161	65	214	105
		2021/2022		2022/2023			
Articolo 3	Denominazione Indirizzo	Laur.	IPT	Laur.	IPT		
a) e b)	SERVIZI PER AGRICOLTURA e PESCA	2.006	686	2.457	813		
c)	ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY	2.232	997	2.739	1.233		
d)	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA	5.861	2.485	7.398	3.121		
e)	GESTIONE DELLE ACQUE E RISANAMENTO AMBIENTALE	8	3	8	3		
f)	SERVIZI COMMERCIALI	4.077	872	5.396	968		
g)	ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA	13.631	4.739	16.556	5.564		
h)	SERVIZI CULTURALI E DI SPETTACOLO	212	50	272	62		
i)	SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE	3.807	833	4.812	833		
l)	ODONTOTECNICO	906	395	1.104	499		
m)	OTTICO	278	139	337	164		

Quindi, in totale i posti occorrenti per assicurare i nuovi ordinamenti sono

<b>TABELLA 14</b>	Laur.	IPT
2018/2019	8.057	3.282
2019/2020	16.250	6.620
2020/2021	24.675	9.042
2021/2022	33.017	11.199
2022/2023 e ss.	41.078	13.259

I totali qui esposti non coincidono con quelli che possono essere ricavati sommando le singole voci di dettaglio riportate nella tabella 13. Ciò è dovuto al fatto che il numero di cattedre che si determinano dividendo il monte ore di ciascun indirizzo per 18 (ossia il numero delle ore di insegnamento riferibili a

ciascuna cattedra) non è intero. Nella tabella 13 sono esposti valori arrotondati, mentre il valore esposto nella tabella 14 è frutto della somma dei valori non arrotondati. In alcuni casi, dunque, per motivi di arrotondamento tali valori possono differire di poche unità.

Nel contempo, occorre anche assicurare una provvista di posti sufficiente per le classi che continuano a funzionare con i vecchi ordinamenti.

Il numero dei posti in questione è stato calcolato analogamente a quanto effettuato nel precedente paragrafo, con risultati distinti per indirizzi riportati nella tabella 15 (vedi appendice).

In totale, i posti occorrenti per assicurare anche i vecchi ordinamenti sono:

<b>TABELLA 16</b>	Laur.	IPT
2018/2019	33.881	9.004
2019/2020	25.327	7.197
2020/2021	16.716	4.262
2021/2022	8.211	1.618
2022/2023 e ss.	-	-

Quindi, il fabbisogno complessivo di posti, nel periodo considerato, è:

<b>TABELLA 17</b>	Laur.	IPT
2016/2017	42.282	10.781
2018/2019	41.937	12.287
2019/2020	41.576	13.817
2020/2021	41.392	13.303
2021/2022	41.228	12.817
2022/2023 e ss.	41.078	13.259

*Situazione attuale*

Il picco massimo nel fabbisogno di insegnanti tecnico-pratici si registra nell'a.s. 2018/2019, poiché i nuovi ordinamenti sono relativamente "ricchi" di ore assicurate da docenti ITP nel primo biennio, mentre i precedenti lo erano negli ultimi tre anni.

Rispetto alla situazione a legislazione vigente, si registrano dunque le seguenti differenze nel fabbisogno dei posti, diviso tra insegnanti laureati e ITP:

<b>TABELLA 18</b>	Laur.	IPT
2018/2019	-345	1.506
2019/2020	-706	3.036
2020/2021	-890	2.523
2021/2022	-1.054	2.037
2022/2023 e ss.	-1.204	2.478

Utilizzando i valori stipendiali di cui al paragrafo precedente, si ricava che la spesa avrà il seguente andamento, rispetto a quella che si registrerebbe a legislazione vigente rimanendo costante il numero di classi (milioni di euro):

<b>TABELLA 19</b>	Laur.	IPT
2018/2019	-16,35	63,97
2019/2020	-33,47	128,99
2020/2021	-42,21	107,17
2021/2022	-49,99	86,52
2022/2023 e ss.	-57,08	105,28

In totale, il fabbisogno finanziario (nei vari anni scolastici) è quindi pari a (milioni di euro)

<b>TAB. 20</b>	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024 e ss.
SNF	47,62	95,52	64,96	36,53	48,20	48,20

Per esercizio finanziario

<b>TAB. 20</b>	2018	2019	2020	2021	2022	2023 e ss.
SNF	15,87	63,59	85,33	55,48	40,42	48,20

**Al riguardo**, in merito alla determinazione del fabbisogno di posti di organico aggiuntivi connessi all'attuazione della riforma, si prende atto delle ipotesi assunte dalla relazione tecnica nell'apposito approfondimento, che adotta lo scenario centrale prospettato dall'ISTAT, senza scontare la diminuzione della popolazione scolastica interessata, attesa al 97,23 per cento.

In proposito, va evidenziato che lo stesso scenario demografico adottato per la stima della popolazione in età scolastica per il decennio 2016/2026 (Tabella 5), che la RT assume a parametro per formulare una ipotesi degli andamenti delle iscrizioni agli istituti professionali, è stato costruito sulla base di previsioni formulate in base ai dati disponibili all'anno 2001, mentre, dalle basi dati ISTAT, risulterebbero disponibili dati aggiornati all'anno 2011. Tali dati, che prefigurano un incremento della predetta popolazione, potrebbero quindi determinare una diversa stima rispetto alle quantificazioni operate dalla RT, nella proiezione decennale. Appaiono pertanto opportuni chiarimenti sulle ipotesi demografiche assunte.

Si prende invece atto dell'ipotesi adottata dalla RT circa la costanza, in futuro, della percentuale degli alunni che sceglierà di iscriversi agli indirizzi dell'istruzione professionale

anziché agli altri cicli formativi offerti dall'istruzione statale, ovvero, a quelli della formazione professionale regionale.

Inoltre, per quanto concerne i profili inerenti il calcolo dell'onere unitario medio, in merito all'ipotesi assunta dalla RT per cui l'anzianità media dei docenti ITP aggiuntivi sia ipotizzata in corrispondenza alla fascia 21-27 anni di anzianità di servizio, andrebbe acquisita conferma dell'effettiva idoneità di tale classe anagrafico-stipendiale ad essere assunta quale parametro per il calcolo relativo al totale dei docenti.

Si osserva infine che gli oneri sono definiti con riferimento al saldo netto da finanziare (lordo Stato).

Sarebbe utile un'indicazione degli importi anche in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, che sconta gli effetti indotti di maggiori entrate contributive e tributarie connesse alla spesa prevista.

## **ARTICOLO 10**

### **Monitoraggio, valutazione di sistema e aggiornamento dei percorsi**

**La norma** prevede un meccanismo di monitoraggio dei percorsi dell'istruzione professionale a cura del MIUR, realizzato nel confronto con le Regioni, gli enti locali, le parti sociali e gli altri Ministeri interessati e con l'assistenza tecnica dell'I.N.VAL.S.I.<sup>28</sup>, dell'I.N.D.I.R.E.<sup>29</sup> e dell'I.N.A.P.P.<sup>30</sup>, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 1).

Gli indirizzi, i profili e i relativi risultati di apprendimento dell'istruzione professionale vengono aggiornati, con cadenza quinquennale, in relazione agli esiti del monitoraggio e agli eventuali mutamenti legati al mondo economico, all'innovazione tecnologica e organizzativa e al mercato del lavoro (comma 2).

La **relazione tecnica** afferma che il monitoraggio continuo del sistema di istruzione professionale viene effettuato avvalendosi degli enti già preposti al Sistema nazionale di valutazione, che già oggi effettuano la valutazione degli istituti professionali: pertanto, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche. Tale circostanza è confermata dalla presenza di una clausola esplicita di invarianza di spesa.

In tal senso, la RT cita l'articolo 7 del D.P.R. n. 87/2010, che contiene una previsione in larga parte simile.

---

<sup>28</sup> Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione.

<sup>29</sup> Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa.

<sup>30</sup> La norma in esame cita l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) che dal 1° dicembre 2016 (art. 10, comma 3-bis del D.lgs. 150/2015) ha assunto la denominazione di Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) per cui ogni richiamo all'ISFOL contenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito all'INAPP.

**Al riguardo**, preso atto che le attività di monitoraggio e valutazione, come indicato dalla RT, sono già previste dalla legislazione vigente, non si hanno osservazioni da formulare.

## **ARTICOLO 11**

### **Passaggio al nuovo ordinamento**

**La norma** prevede che a partire dalle classi prime dell'anno scolastico 2018/2019:

- siano attivati i percorsi di istruzione professionale ridefiniti nel nuovo schema di decreto;
- gli indirizzi, articolazioni e opzioni previsti nel D.P.R. n. 87/2010 confluiscono nei nuovi indirizzi attraverso la tabella di cui all'allegato C).

Le indicazioni per il passaggio al nuovo ordinamento sono rimesse al decreto previsto all'art. 3, comma 3 del presente schema, contenente:

- gli orientamenti a sostegno dell'autonomia delle istituzioni scolastiche per la definizione dei piani triennali dell'offerta formativa, in coerenza con la legge n. 107/2015, e per la definizione dei percorsi per l'ottenimento delle qualifiche professionali triennali;
- le misure nazionali per l'aggiornamento dei dirigenti, dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti professionali nonché per l'informazione degli studenti in relazione alle scelte dei nuovi indirizzi di studio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

La **relazione tecnica** afferma che l'articolo 11 è uno degli articoli che insieme ad altri ha riflessi sul numero di posti di organico da attivare per assicurare la copertura degli insegnamenti previsti dagli ordinamenti scolastici e ribadisce il contenuto della disposizione.

Inoltre, la RT afferma che le misure nazionali concernenti l'aggiornamento del personale sono coperte dai fondi per la formazione (art. 1, comma 125, della legge n. 107/2015), che possono essere eventualmente integrati ogni anno dai fondi provenienti dal riparto della legge n. 440/97.

**Al riguardo**, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

## **ARTICOLO 12**

### **Copertura finanziaria**

**La norma** reca la copertura finanziaria, prevedendo che ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari a 15,87 milioni di euro per l'anno 2017, 63,59

milioni di euro per l'anno 2018, 85,33 milioni di euro per l'anno 2019, 55,48 milioni di euro per l'anno 2020, 40,42 milioni di euro per l'anno 2021 e 48,20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107/2015.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si osserva che, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 12, comma 1, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del decreto, pari a 15,87 milioni di euro per l'anno 2017, 63,59 milioni di euro per l'anno 2018, 85,33 milioni di euro per l'anno 2019, 55,48 milioni di euro per l'anno 2020, 40,42 milioni di euro per l'anno 2021 e 48,20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo "La Buona scuola", istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015, come rifinanziato dalla legge di bilancio per il 2017 (legge n. 232 del 2016)<sup>31</sup>, che reca risorse pari a 391,343 milioni di euro per il 2017, a 460,890 milioni di euro per il 2018 e a 520,853 milioni di euro per il 2019<sup>32</sup>.

In tale quadro, il Fondo sembra pertanto recare le necessarie disponibilità per la copertura degli oneri complessivamente ascritti al provvedimento in esame, anche tenendo conto degli impegni, a valere sul medesimo Fondo "La Buona scuola", recati dagli altri schemi di decreto legislativo di attuazione della legge n. 107 del 2015 sinora presentati<sup>33</sup>. Sul punto è comunque necessaria una conferma da parte del Governo.

## **ARTICOLO 13**

### **Abrogazioni**

**La norma** dispone l'abrogazione:

---

<sup>31</sup> Tale rifinanziamento ammonta a 300 milioni di euro per il 2017, a 400 milioni di euro per il 2018, a 500 milioni di euro per il 2019 e a complessivi 40 miliardi di euro per gli anni 2020 e successivi.

<sup>32</sup> Si veda, al riguardo, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 102065 del 27 dicembre 2016, recante Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019.

<sup>33</sup> Si tratta degli schemi di decreto legislativo nn. 377, 378, 380, 381, 382, 383 e 384.

- del D.P.R. n. 87/2010, contenente il Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023;
- dell'art. 13, comma 1-*quinquies*, del D.L. 7/2007 a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.

L'articolo 13, comma 1-*quinquies* del D.L. 7/2007 prevede che siano adottate apposite linee-guida, predisposte dal Ministro della pubblica istruzione d'intesa, con la Conferenza Unificata, al fine di realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle regioni compresi in un apposito repertorio nazionale.

La **relazione tecnica** non considera la norma.

**Al riguardo**, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

#### **ARTICOLO 14**

##### **Disposizioni finali e transitorie**

**La norma** disciplina il regime transitorio per le classi che già funzionano attualmente con l'ordinamento delineato dal D.P.R. n. 87/2010 e l'applicabilità del decreto legislativo in esame alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle competenze loro riconosciute dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione e in coerenza con i relativi ordinamenti.

La **relazione tecnica** non considera la norma.

**Al riguardo**, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.